



REACH e vigilanza in Veneto

Padova 27 febbraio 2012

Dott. Giorgio Cipolla



REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006

**Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'Agenzia europea per le sostanze chimiche,**

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

**Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele (CLP)**




<http://echa.europa.eu/it/>




Proporzioni dei dossier di registrazione tra gli Stati Membri

- DE 23%
- UK 12%
- FR 9%
- NL 9%
- BE 8%
- IT 7%
- ES 6%
- PL 3%
- Altri 23%



**Gli ispettori visualizzeranno l'80% delle informazioni,
il restante 20% tramite Autorità Competente Nazionale**





**«Autorità competente nazionale» il Ministero della salute -
Direzione generale della prevenzione sanitaria**

**«Autorità competente locali» quelle che le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, hanno individuato,**

**nella Regione del Veneto è la Direzione Regionale
Prevenzione**



Il sistema dei controlli è costituito da amministrazioni ed enti :

- dello Stato
- delle Regioni e Province Autonome .



Amministrazioni ed enti dello Stato :

- gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera «USMAF»,
- i Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei Carabinieri («NAS»)
- l'istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ex ISPESL ora inserito nell' INAIL) ;
- il Corpo ispettivo di cui al decreto 27 gennaio 2006 del Ministro della salute ;
- l'Agenzia delle dogane ;
- I Nuclei operativi ecologici dell'Arma dei Carabinieri («NOE»).



Enti delle regioni e province autonome

In Veneto : Aziende U.L.S.S. ed A.R.P.A.V.

In questa prima fase sono stati nominati ispettori regionali
4 operatori di Aziende ULSS

1 ARPAV

Che hanno effettuato nel 2011 i controlli in 7 aziende

Entro l'anno 2012 dopo un percorso formativo organizzato presso l'Università Cà Foscari di Venezia ci saranno circa 50 " ispettori Reach " con distribuzione in tutte le Aziende Sanitarie , e presso ARPAV .



REACH EN-FORCE 1 (programma di ispezione comunitario)

Periodo di attività di vigilanza in Italia

Maggio 2009 - aprile 2011

Target :

- Fabbricanti/importatori

Focus

- Pre-registrazione -registrazione
- SDS



Primi risultati:

12 aziende ispezionate in Italia dall'Autorità Competente Nazionale

- Principali non-conformità rilevate:
SDS non complete, in alcuni casi non corrette
- Misure intraprese:
1 ordine amministrativo; nessuna sanzione applicata
- Osservazioni:
Mancanza di prova circa la comunicazione del n° pre-registrazione da parte dei fornitori verso gli attori a valle della supply chain



Ministero della Salute

Piano nazionale dei controlli
sulla applicazione
del regolamento REACH Anno 2011

5 luglio 2011



Reach EN-FORCE 2

Obiettivo previsto dall'ECHA per L'Italia :
20 ispezioni tra aprile e dicembre 2011

Il target group richiesto dall'ECHA è rappresentato da:

- aziende che producono pitture, lacche e vernici intese per usi generali
- aziende che formulano surfattanti, detersivi e prodotti per la pulizia

Con particolare riferimento alla pericolosità (CMR cat.1 e 2 e pericolose per l'ambiente) e al tonnellaggio.



Reach EN - FORCE 2

Inoltre aziende che mescolano o formulano specifici prodotti chimici per i settori trasporti e costruzioni :

- Cr VI nel cemento
- IPA nei pneumatici



In Veneto sono state così selezionate 59 ditte che rientravano nel target

A ciascuna di queste è stato inviato un questionario in cui chiedevano informazioni :

- sulle caratteristiche dell'azienda
- sulle sostanze/ miscele utilizzate e prodotte.



Elementi del questionario

1. Dati Identificativi della Ditta
2. Caratteristiche organizzazione della Ditta
3. Tipologia di Impianti ed Attrezzature
4. Ruolo dell' Azienda rispetto a Reach
5. Elenco delle Sostanze e Miscele (prime 10)
6. Elenco Fornitori



Sono state scelte 7 ditte in cui è stata effettuata l'ispezione

OBIETTIVI DELL'ISPEZIONE

- Verifica pre-registrazione e registrazione
- Correttezza SDS e verifica correttezza della catena della comunicazione
- CLP, limitatamente agli artt. 40 (notifica sostanza)
e 49 (conservazione delle informazioni)



CRITERI METODOLOGICI DI ORIENTAMENTO PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI

- a.** qualora si tratti di produzioni multiple e complesse, valutazione a campione delle sostanze, con priorità alle sostanze classificate come CMR cat.1 e 2 e pericolose per l'ambiente;
- b.** accettazione, in questa fase, delle autodichiarazioni aziendali sui dati quantitativi di produzione, salvo palesi incongruenze, o in alternativa eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi prodotti;
- c.** le ispezioni sono rivolte al controllo del solo Regolamento REACH, salvo evidenti inadempienze di altre normative che comportano situazioni di rischi gravi ed immediati;



D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.



Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e 18 del regolamento in materia di registrazione e notifica delle sostanze

1.il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza che non ottempera all'obbligo di registrazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da xxx a xxx .
5.il dichiarante che all'atto della registrazione non comunica o comunica in modo inesatto le informazioni di cui all'articolo 12, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da xxx a xxx

Articolo 12

Informazioni da comunicare in funzione del tonnellaggio

1. Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 10, lettera a), contiene ,tutte le informazioni fisico-chimiche, tossicologiche e ecotossicologiche pertinenti e di cui dispone il dichiarante e almeno le seguenti informazioni:.....



Art. 6. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di riduzione dei rischi

1. il dichiarante della sostanza soggetta a registrazioneche non effettua o effettua in difformità da quanto previsto nel regolamento una valutazione della sicurezza chimica e non compila ovvero compila in modo inesatto o incompleto la relazione sulla sicurezza chimica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da xxx a xxx
2.il dichiarante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 6 e 7, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da xxx a xxx

Articolo 14

Relazione sulla sicurezza chimica e obbligo di applicare e raccomandare misure di riduzione dei rischi

6. Ogni dichiarante identifica e applica le misure necessarie per controllare adeguatamente i rischi individuati nella valutazione della sicurezza chimica e, se del caso, raccomanda tali misure nelle schede di dati di sicurezza che egli fornisce a norma dell'articolo 31.
7. Ogni dichiarante tenuto ad effettuare una valutazione della sicurezza chimica la tiene a disposizione aggiornandola costantemente




Art. 10. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento in materia di informazioni all'interno della catena d'approvvigionamento

2., il fornitore di una sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 31,(SDS) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da xxx a xxx
3., il fornitore di una sostanza o di un preparato che non fornisce *in lingua italiana* al destinatario della sostanza o del preparato immesso sul mercato nazionale la scheda di dati di sicurezza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da xxx a xxx .
- La stessa sanzione si applica a colui che fornisce la scheda di dati di sicurezza non datata o incompleta o inesatta relativamente alle informazioni
4. un attore della catena d'approvvigionamento che del regolamento, non riporta i pertinenti scenari di esposizione in allegato alla scheda di dati di sicurezza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da xxx a xxx




5. il fornitore di una sostanza o di un preparato non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 32 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da xxx a xxx .

Articolo 32 Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza

1. Il fornitore di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, che non è tenuto a fornire una scheda di dati di sicurezza a norma dell'articolo 31 comunica al destinatario le informazioni seguenti:
 - d) ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi,



6., il fornitore di un articolo che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 33 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da xxx a xxx .

Articolo 33 Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli

1. Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.
2. Su richiesta di un consumatore, il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al consumatore informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

Le informazioni in questione sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.



- DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011 , n. **186** .
- **Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.**



Art. 3. *Violazione dell'obbligo derivante dagli articoli 4, 11 e 61 del regolamento in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio.*

.....che non classifica una sostanza o una miscela ovvero la classifica senza ottemperare alle prescrizioni di cui al titolo II del medesimo regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria

.....che non etichetta ed imballa una sostanza o una miscela classificata come pericolosa, ovvero la etichetta ed imballa in modo difforme da quanto prescritto dai titoli III e IV del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria

.....che omette, ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela, di tener conto di una sostanza classificata come pericolosa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria



Art. 4. *Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 5, 6, 8 e 49 del regolamento in materia di informazioni su sostanze e miscele*

Articolo 5 *Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze*

1. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di una sostanza identificano le informazioni disponibili al fine di determinare se la sostanza comporti uno dei pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente di cui all'allegato I, in particolare:.....
2. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle esaminano le informazioni di cui al paragrafo 1 per stabilire se siano adeguate, attendibili e scientificamente valide ai fini della valutazione da effettuarsi ai sensi del capo 2 del presente titolo.



Articolo 6 Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele

1. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di una miscela identificano le informazioni disponibili su una miscela o sulle sostanze che la compongono al fine di determinare se la miscela stessa comporti uno dei pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente di cui all'allegato I, in particolare:
2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, quando le informazioni di cui al paragrafo 1 sono disponibili per la miscela stessa, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle, se hanno accertato che tali informazioni sono adeguate e attendibili e, se del caso, scientificamente valide, le utilizzano ai fini della valutazione da effettuarsi ai sensi del capo 2 del presente titolo.



Articolo 8 Produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele

Articolo 49 Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni

1. I fornitori raccolgono tutte le informazioni di cui si avvalgono ai fini della classificazione e dell'etichettatura a norma del presente regolamento e ne assicurano la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui hanno per l'ultima volta fornito la sostanza o la miscela.



Art. 7. *Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 17, 24, 28, 29, 30, 31 e 32 del regolamento in materia di etichettatura.*

TITOLO III COMUNICAZIONE DEI PERICOLI PER MEZZO DELL'ETICHETTATURA



Art. 8. *Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 33 e 35 del regolamento in materia di etichettatura e imballaggio.*

Articolo 33 Disposizioni particolari relative all'etichettatura dell'imballaggio esterno, dell'imballaggio interno e dell'imballaggio unico

-
Articolo 35 Imballaggio



Art. 9. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 16 e 40 del regolamento in materia di comunicazioni e di notifica all'Agenzia.

Articolo 16 Classificazione delle sostanze comprese nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature

1. I fabbricanti e gli importatori possono classificare **una sostanza** in modo diverso dalla classificazione figurante nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature, a condizione di comunicare all'agenzia, unitamente alla notifica di cui all'articolo 40, le ragioni di tale classificazione



Art. 9. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 16 e 40 del regolamento in materia di comunicazioni e di notifica all'Agenzia.

Articolo 40 Obbligo di notifica all'agenzia

Ogni fabbricante o importatore, o gruppo di fabbricanti o importatori («il notificante»), che immette sul mercato **una sostanza** di cui all'articolo 39 notifica all'agenzia le informazioni seguenti, affinché siano incluse nell'inventario di cui all'articolo 42 (inventario delle classificazioni e delle etichettature)

Le informazioni di cui alle lettere da a) a f) non sono notificate se sono state comunicate all'agenzia nell'ambito di una registrazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 o se sono già state comunicate da tale notificante.



Check List

- Identificare le sostanze
- Identificare i pericoli
- Attuare le misure adeguate ai pericoli evidenziati
- Predisporre una corretta manipolazione ed immagazzinamento
- Predisporre un corretto smaltimento
- Disporre nelle necessarie informazioni sul trasporto
- Trasmettere queste informazioni ai clienti a valle



Identificare le sostanze conoscendone :

- le caratteristiche fisico chimiche
- la stabilità e reattività

Identificare i pericoli in base a :

- Classificazione
- Informazioni tossicologiche
- Informazioni ecologiche



Attuare le misure adeguate ai pericoli evidenziati

- Controllo esposizione dei lavoratori
- Predisposizione delle misure di primo soccorso
- Predisposizione delle misure antincendio
- Predisposizione delle misure in caso di rilascio accidentale



- **Predisporre una corretta manipolazione ed immagazzinamento**
- **Predisporre un corretto smaltimento**
- **Disporre nelle necessarie informazioni sul trasporto**
- **Trasmettere queste informazioni ai clienti a valle**

Avere l'intimo convincimento che gli attori a monte hanno rispettato quanto previsto dalle regole



PROGRAMMA REGIONALE ATTUALMENTE IN CORSO

- **LINEA FORMAZIONE**
- **LINEA VIGILANZA**
- **LINEA ASSISTENZA**



Grazie per l'attenzione



